

Verbale di Assemblea Straordinaria del 25/10/2020

L'anno 2020, il giorno 25, del mese di ottobre, alle ore 17:30, presso la sede operativa in Via Pincera 64, a Bojano, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione culturale Via Micaelica Molisana.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto vigente, Marianonietta Romano (Presidente), verbalizza Franca Romano (Segretaria).

La Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, così come previsto dal vigente statuto, che sono presenti n° 6 soci su n° 6 iscritti, in regola con il pagamento della quota sociale, dichiara che essa può ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto e adeguamento ai sensi del D. Lgs. 117/2017 – Codice Terzo settore;
2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente precisa che si è reso necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto conformemente a quanto richiesto dal D. Lgs. 117/2017 che riforma il Terzo settore: il nuovo Codice del Terzo Settore definito nel summenzionato decreto legislativo introduce una categoria più ampia e generale (ETS – Enti del Terzo Settore) nella quale vanno ad inserirsi tutte le forme associative e di impresa che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Successivamente si dà lettura (articolo per articolo) della bozza del nuovo Statuto dell'Associazione (preparata dalla Presidente e dalla Vice Presidente e già anticipata ai soci tramite e-mail), comprendente n°32 articoli.

In concomitanza con la lettura dell'Art. 1 (Denominazione e sede), la Presidente coglie l'occasione per rammentare l'opportunità più volte ventilata anche in passato di modificare il nome dell'Associazione, per superare, una volta per tutte, l'identificazione con il progetto principale (ossia "Via - e ciclovia - micaelica molisana") e riservarsi la possibilità di strutturare e mettere a segno anche altre tipologie di "cammini", avendo ormai acquisito gli strumenti ed il *know how* necessari. Propone così, come nuova denominazione dell'ente, "Per Samnium Antiqua Itinera". L'assemblea valuta positivamente la proposta, ma richiede a maggioranza di rinviare la decisione in merito ad una nuova specifica denominazione ad altra data.

Si riprende dunque la lettura del documento, e non emergendo dalla discussione necessità di modifiche ai singoli articoli, lo Statuto viene sottoposto, nella sua integrità, a votazione palese.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dell'atto (presso l'Agenzia delle Entrate e notificazione via pec alla Regione Molise), chiedendo, peraltro, l'esenzione dell'imposta di bollo come previsto dall'art. 82 commi 3 e 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice Terzo settore).

Riguardo al 2° punto all'ordine del giorno (Varie ed eventuali), la Presidente dà la parola ai singoli soci, che si soffermano in particolare sulla programmazione dei prossimi eventi, nel rispetto delle vigenti misure anti-Covid. Con ogni probabilità il viaggio internazionale ("Oltre la linea sacra") previsto dal 15 al 23 dicembre non potrà avere luogo: ci si impegna pertanto a formulare (e a strutturare), in alternativa, proposte di "cammini di prossimità" (matesini in particolare) da effettuarsi nei week end, da novembre a febbraio pp. vv. Sempre nel segno della diversificazione delle attività, i soci valutano positivamente la proposta di promuovere un concorso rivolto a produttori locali per selezionare un liquore tipico, realizzato con le erbe officinali del Matese, che possa fregiarsi della denominazione "Bojano" (o "Bovianum" o "Bovaianom").

Null'altro essendovi da comunicare, discutere e deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Segretaria

Presidente



€ 11
€ 11
€ 11
€ 11
Totale € 11

29/10/2020
1384 30



L. FUNZIONE PUBBLICA
(Luca P. P. P.)



STATUTO

(ETS) Via Micaelica Molisana

Associazione di promozione sociale
(Aps)



- Art.1. Denominazione e sede
- Art.2. Statuto
- Art.3. Efficacia dello statuto
- Art.4. Interpretazione dello statuto
- Art.5. Finalità e Attività
- Art.6. Ammissione
- Art.7. Diritti e doveri degli associati
- Art.8. Attività di volontariato
- Art.9. Perdita della qualifica di associato
- Art.10. Gli organi sociali
- Art.11. L'assemblea
- Art.12. Compiti dell'Assemblea
- Art.13. Assemblea ordinaria
- Art.14. Assemblea straordinaria
- Art.15. Consiglio direttivo
- Art.16. Il Presidente
- Art.17. Organo di controllo
- Art.18. Organo di Revisione legale dei conti
- Art.19. Libri sociali
- Art.20. Risorse economiche
- Art.21. I beni
- Art.22. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
- Art.23. Bilancio
- Art.24. Bilancio sociale
- Art.25. Convenzioni
- Art.26. Personale retribuito
- Art.27. Responsabilità ed assicurazione degli associati
- Art.28. Responsabilità della APS
- Art.29. Assicurazione dell'APS
- Art.30. Devoluzione del patrimonio
- Art.31. Disposizioni finali
- Art.32. Norma transitoria

Art.1. Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore (Ets) denominato: VIA MICAELICA MOLISANA – APS (Associazione di promozione sociale), che continua le finalità, le attività, gli impegni e i progetti dell'omonima Associazione culturale VIA MICAELICA MOLISANA (non riconosciuta, apartitica e aconfessionale) costituitasi nel 2015 (Cod. Fiscale: 92074710705).

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Ente del Terzo Settore VIA MICAELICA MOLISANA – APS (d'ora in avanti APS) ha sede legale nel comune di Bojano (CB).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2. Statuto

L'APS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3. Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'APS; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della APS stessa.

Art.4. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.5. Finalità e Attività

L'APS persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs.117/2017, comma 1, lettere D, G, I e K e s.m.i.:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Nel quadro delle attività di interesse generale, l'APS persegue le seguenti finalità specifiche:

- 1) individuare, attraverso la ricerca storica, geomorfologica, archeologica, le vie che attraversano e attraversavano il territorio dell'antico Sannio, in età preistorica, antica, tardoantica, medievale, moderna e contemporanea;
- 2) identificare e riscoprire le antiche vie di pellegrinaggio cristiano collegate al culto di san Michele Arcangelo, ridisegnandole su mappe, anche con l'ausilio delle moderne tecnologie, e indicandole sul terreno con opportuna segnaletica;
- 3) censire i beni storici, artistici, archeologici dislocati lungo tali antiche vie;
- 4) ripercorrere tali antiche vie a scopo sperimentale;
- 5) divulgare i risultati delle ricerche storiche e delle indagini sul campo;
- 6) garantire la libera percorrenza delle antiche vie da parte di camminatori, ciclisti, pellegrini, escursionisti, appassionati;
- 7) coordinare la strutturazione di adeguate forme di ospitalità nei territori attraversati;
- 8) promuovere le valenze emozionali e il benessere psico-fisico che derivano dal "camminare-nella-natura-con-la storia";
- 9) organizzare iniziative per la promozione del "turismo lento" e della "cultura dei cammini" come leve di sviluppo e valorizzazione dei territori;
- 10) organizzare iniziative di sensibilizzazione verso le comunità e le istituzioni pubbliche e private per la costituzione di reti territoriali e partenariati locali, nazionali, internazionali, da attivare in progetti di valorizzazione turistica di ampio respiro.

Per le attività di interesse generale prestate, l'APS può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'APS può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'APS può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'APS opera nel territorio della Regione Molise.

Art.6. Ammissione

Sono associati dell'APS le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'APS dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'APS è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art.7. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'APS e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- approvare i piani delle attività;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'APS e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.
- concorrere costruttivamente alla pianificazione delle attività
- non arrecare danni morali o materiali all'APS.

Art.8. Attività di volontariato

L'associato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato (volontario) è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS. Il volontariato non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'APS. Non sono ammessi i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art.9. Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'APS mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'APS. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art.10. Gli organi sociali

Sono organi dell'APS:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.11. L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'APS, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'APS o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'APS o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'APS.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'APS.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'APS. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12. Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'APS;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'APS;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Art.13. Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.14. Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'APS con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

Art.15. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'APS ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di 3 e massimo 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'APS,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- elegge il Presidente e il Vice Presidente
- designa il Segretario e il Tesoriere

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'APS presiede anche il consiglio direttivo

Art.16. Il Presidente

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'APS e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.17. Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. .

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18. Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art.19. Libri sociali

L'APS ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali (ove esistenti), tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

Art.20. Risorse economiche

Le risorse economiche dell'APS sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art.21. I beni

I beni dell'APS possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'APS, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'APS sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'APS e può essere consultato dagli associati.

Art.22. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'APS ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.23. Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'APS è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'APS.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.24. Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art.25. Convenzioni

Le convenzioni tra l'APS e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'APS, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'APS.

Art.26. Personale retribuito

L'APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'APS ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'APS.

Art.27. Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.28. Responsabilità della APS

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'APS, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'APS.

Art.29. Assicurazione dell'APS

L'APS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'APS stessa.

Art.30. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.31. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.32. Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

3 1384 29/10/2020

0,00

TRD20L001384000DD

0,00

*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TRD